



COMUNE DI CONDOFURI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 31 del 27 Ottobre 2018

OGGETTO: Diga sul Menta. Discussione e determinazioni.

L'anno DUEMILADICIOTTO, questo giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 09.50 convocato dal Presidente del Consiglio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il centro giovanile P.Valerio Rempicci, si è riunito in sessione straordinaria, seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	IARIA TOMMASO	Sindaco	x	
2	MANTI LEONARDO FILIPPO	consigliere	x	
3	CARMELO MESIANO	consigliere	x	
4	PONTARI MARIA GIUSEPPINA	consigliere	x	
5	NUCERA CAROLINA VALENTINA	consigliere	x	
6	CLEMENSI PIETRO	consigliere	x	
7	ERRANTE RAFFAELLA	consigliere	x	
8	MORABITO GIACOMO	consigliere	x	
9	NUCERA CATERINA	consigliere	x	
10	PAINO DOMENICO	consigliere	x	
11	IOFRIDA CARMELINA	consigliere	x	
12	SCARAMOZZINO ANTONINA	consigliere	x	
13	NUCERA MARIA	consigliere		x

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1

Partecipa l'avv. Caterina Attinà, Vicesegretario comunale, incaricato della redazione del presente atto.

Presidente del Consiglio sig. Pietro Clemensi, preliminarmente rileva che risulta assente in aggiunta ai consiglieri già sopra riportati, il consigliere Paino Domenico il quale si è allontanato nel corso della discussione della deliberazione posta al punto 2 dell'ordine del giorno.

Successivamente, il Presidente, constatato che i Consiglieri presenti in n. 11 su n. 13 Consiglieri assegnati e n. 13 in carica integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto delle norme contenute negli articoli 37 e 38 del D. Lgs. 267/2000 e 25 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato raccolto il parere di regolarità tecnica del Responsabile competente, introduce l'esame del 4° argomento all'OdG e dichiara aperta la discussione.

Il Presidente chiede al Consiglio di votare al fine di ammettere gli interventi sulla questione dei Professori LA ROSA, BARBARO e l'Avv. MOLLICA.

Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato:

Presenti: 11 Votanti: 11 Favorevoli: 9; Contrari: 2 (Iofrida, Scaramozzino)

Il Presidente proclama l'esito della votazione

Preso atto dell'esito della votazione il Presidente concede la parola al prof. La Rosa;
LA ROSA è necessaria di una azione urgentissima di chiusura della diga; la diga del Menta costata enormi somme prosciuga le nostre fiumare nate e alimentate dal massiccio aspromontano di Montalto, la diga prenderà da quest'ultimo massiccio, nostra montagna madre, 57 milioni di Mc3 di acqua all'anno. La società Sorical e la Regione Calabria hanno basato quest'opera sull'assunto non fondato relativo alla desertificazione della Regione Calabria e il deficit idropotabile di Reggio Calabria e dintorni, circostanze smentite dai fatti;

Si allontanano le Consigliere SCARAMOZZINO e IOFRIDA alle ore 11:10.

Il Presidente concede la parola al prof. Giuseppe Barbaro

PROF. GIUSEPPE BARBARO: è inutile guardare al passato, c'è una maggiore siccità e la situazione è compromessa dalla diga che entrerà in funzione. Occorrerà trovare una soluzione dal punto di vista tecnico, che può sempre essere trovata con la Città Metropolitana e con la Sorical.

AVV. MOLLICA: il prof. LA ROSA ha affrontato con grande coraggio questa tematica e mi ha dato elementi su cui riflettere. Mi ha dato una relazione proveniente dalla Sorical dalla quale si ricava che la Sorical riconosce un danno al territorio di Condofuri.

Alle ore 11:54 rientrano le Consigliere IOFRIDA e SCARAMOZZINO.

AVV. MOLLICA: ho preso atto che l'attuale amministrazione ritiene l'acqua un bene intangibile la cui gestione è pubblica e che si sta occupando in maniera seria ed efficace della problematica. L'acqua è bene pubblico e con la Legge 152/2006 è stata disposta una disciplina sul bene acqua. È un diritto e un dovere prendere posizione su questo problema. Il problema è culturale tutte le amministrazioni hanno fatto debiti in modo tale che le successive debbano fronteggiare debiti e non possano svilupparsi. Le acque sono intangibili per legge, anche l'Ente Parco dell'Aspromonte non ha mai affrontato il problema. Condofuri deve avere diritto non a chiedere l'acqua ma ad attingere alle risorse idriche. Rivedendo il diritto nativo naturale all'acqua e direttamente fruirne per la programmazione e lo sviluppo anche potenziale. Se viene tolto il presupposto le comunità non possono svilupparsi. L'amministrazione deve prendere posizione a difesa del territorio.

SINDACO: ringrazio il prof. LA ROSA che si è battuto con tenacia in questi temi. Ora avvieremo interlocuzione con gli altri protagonisti della vicenda. Propongo di inserire in Delibera di interessare tutti i Comuni che fanno parte del bacino per un azione sinergica.

Alla deliberazione è allegata anche la relazione del prof. BARBARO

SCARAMOZZINO: ribadisco che siamo fieri di rappresentare la comunità di Condofuri. Sulla Diga siamo d'accordo su qualunque iniziativa a tutela del territorio e siamo pronti a collaborare ad un tavolo tecnico. Avremmo gradito che si argomentasse anche sulla questione del Contratto di Fiume e la valorizzazione del bergamotto.

Il Presidente, non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, dichiara chiuso il dibattito ed invita il Consiglio a procedere all'approvazione della proposta di delibera.

Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato:

Presenti: 11 Votanti: 11 Favorevoli: 9; Contrari: 2 (Iofrida, Scaramozzino); Astenuti //

Il Presidente proclama l'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 3, D.Lgs n° 267/2000 secondo cui il Comune è l'ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Visto lo Statuto Comunale, in particolare gli artt. 1 e 2, con cui si recepiscono gli scopi e i precetti di cui all'art. 3 D.Lgs. n° 267/2000, nonché la Delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 26.07.18 in base alla quale il Comune si è uniformato al principio secondo cui il bene acqua costituisce un diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e la sua gestione è pubblica;

Visto l'art. 3 L. 2 aprile 1968 n. 503 secondo cui nel territorio del Parco dell'Aspromonte, di cui il Comune di Condofuri pure è parte, è vietato modificare il regime delle acque nonché eseguire lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

Considerato che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, attraverso la Cassa del Mezzogiorno, ha assegnato e fatto eseguire opere in violazione del divieto che precede e ciò in assenza di normale contraddittorio sia della popolazione interessata sia di altre autorità comunque interessate;

Visto l'art. 3-quater D.Lgs. n° 152/2006 secondo cui ogni attività umana deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;

Visti:

- l'art. 53 del D. Lgs. n° 152/2006 il quale testualmente dispone:

“1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.

3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.”;

- l'art. 56, c. 1 lettera h) del D. Lgs. n° 152/2006, secondo cui le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi riguardano in particolare la razionale utilizzazione delle risorse idriche garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi;

- l'art. 56, c. 2 lettera a) D. Lgs. n° 152/2006 secondo cui le attività di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici, preordinati a garantire omogeneità di: a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compreso gli abitanti e i beni; b) modalità di utilizzazione delle risorse, dei beni e di gestione dei servizi connessi;

- l'art. 73, c. 1 lettera e), D. Lgs. n° 152/2006 p. 1) secondo cui la disciplina generale per la tutela delle acque persegue, tra l'altro, l'obiettivo di garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per l'utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;

Considerato che la SORICAL – Società Risorse Idriche Calabresi – ha affermato, con relazione del dicembre del 2007, che l'obiettivo del progetto, denominato Schema Idrico Menta, è la copertura del deficit idropotabile dell'area comprendente i Comuni costieri di Reggio Calabria, Campo Calabro, Fiumara e, in modo indiretto, di Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, San Lorenzo, Scilla, Villa San Giovanni con esclusione di questo Comune già servito, per apporto naturale, dalle acque del Menta ma con la previsione secondo cui *“Le fluenze intercettate all'interno della galleria di derivazione potranno servire in futuro anche i Comuni aspromontani limitrofi”*.

Considerato, altresì, che nelle conclusioni di tale relazione è la stessa SORICAL ad ammettere al punto 7) – Schema Menta e l'Amendolea, della cui acqua il Comune sopravvive così come l'economia del posto preminentemente agricola con particolare riguardo alla coltivazione del bergamotto – eccellenza mondiale –, che: *“Per quel che riguarda la fiumara Amendolea”* – posta nel territorio del Comune di Condofuri –, *“le cui acque vengono captate e invasate dalla diga del Menta si verifica che, senza rilasci garantiti durante il periodo estivo, la portata diminuirebbe considerevolmente e provocherebbe dei danni agli ecosistemi acquatici. A tale scopo è stato previsto un rilascio in alveo costante di 80 L/s nei mesi più secchi (da giugno a settembre) e di 40 l/s nei mesi di maggio e settembre”* affermando che in tale modo viene garantita durante il trimestre secco una portata pari all'80% di quella naturale con l'ulteriore affermazione che è probabile che tale modo di distribuzione garantisca una portata maggiore di quella naturale del 30% degli anni più secchi senza però dare la prova di portata degli anni ritenuti più secchi. In tale relazione, per quanto attiene il Regime delle Acque Sotterranee si afferma, del tutto apoditticamente, che: *“Per quel che riguarda la falda della fiumara Amendolea (il cui bacino è interessato direttamente dalla diga) una stima del bilancio idrogeologico ha permesso di stabilire che la diminuzione delle entrate dell'acquifero di subalveo durante il periodo di magra sarà nell'ordine del 2-3%, e quindi non determinerà cambi importanti a livello idrologico”* stima che però non trova alcun riferimento oggettivo mentre il dato previsionale cozza con i dati reali rilevato che la diga comporta una notevole diminuzione della falda a tal punto che lo stesso Consorzio dell'Acqua dello Basso Ionio Reggio ha dovuto richiedere un supplemento di rilascio nonché dalle continue proteste degli agricoltori a cui prima della

messa in funzione della diga era assicurata l'acqua per l'agricoltura attraverso la captazione dei normali e regolarmente denunciati pozzi.

Preso atto della relazione predisposta dall'Università Mediterranea di Reggio Calabria -Prof. Ing. Giuseppe Barbaro ed acquisita al prot. generale dell'Ente in data 23.10.18 al n. 11849 dalla quale si evince che l'area considerata è interessata dal fenomeno della siccità raggiungendo valori minimi nel 2017 - i dati del 2018 non sono stati rilevati per scarsità di elementi oggettivi - con prevedibile ripercussione sui livelli delle falde acquifere presenti nel bacino.

Rilevato che sui giornali - Gazzetta del Sud del 6 settembre 2018) è data notizia che la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha dato incarico a dei tecnici per accertare le cause della mancanza di acqua nelle condotte pubbliche e che a seguito dello svolgimento dell'incarico e deposito della relazione si è appreso che Reggio Calabria non soffre per niente di mancanza di acqua ma che questa viene regolarmente dispersa per la condizione disastrosa delle condotte che provocano una dispersione pari al 50%. In particolare, si apprende dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa SORICAL, che Reggio Calabria dispone di ulteriori acquedotti comunali, costituiti in prevalenza da pozzi, la cui portata viene sovente immessa in carico dentro la rete. Tali acquedotti raddoppiano la dotazione idrica unitaria, pervenendo ad una dotazione pari a 662 l/abitante x giorno, determinando dunque un valore pari a circa due volte quello che competerebbe ad un comune della classe demografica quale Reggio Calabria, pari a 340 l/abitante x giorno.

Considerato che, per come si apprende sempre dai giornali, è intenzione della Regione Calabria e del Comune di Reggio Calabria dare seguito alla immissione delle acque della diga Menta nelle tubature della Città di Reggio Calabria così per come descritte dai consulenti del giudice e ciò già dal 28 del mese di ottobre del corrente anno, rilevato ancora che allo stato tale immissione sarebbe superflua o quantomeno ultronea rispetto alla disponibilità di acqua in dotazione, in ogni caso eccedente i limiti di assorbimento volumetrico della attuale rete, mentre è altresì certo che ciò provoca un danno alle falde serventi il Comune di Condofuri sia per motivi domestici che quale apporto di acqua all'agricoltura;

Considerato che l'opera per come gestita è motivo di grave turbamento per le sorti dell'economia locale e, per riflesso, della produzione e trasformazione del bergamotto, unico bene riconosciuto da tutti quale eccellenza mondiale per le sue intrinseche caratteristiche di unicità che se anche solo parzialmente ridotta a causa del deficit di acqua collegato alla innaturale diminuzione, comporterebbe l'ulteriore riduzione delle ditte coinvolte e conseguente aumento dei disoccupati;

Considerato, infine, che la situazione che si è venuta gradualmente a realizzare comporta per questo Comune l'impossibilità di dare seguito al dettato normativo e si traduce in una mutilazione dello scopo Statutario di prendersi cura della comunità e provvedere al suo sviluppo sostenibile, anche programmatico e potenziale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il TUEL;

PRESO ATTO della votazione sopra riportata

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di Dare atto** del grave disagio e turbamento per come descritto nella narrativa che precede, consistente nella riduzione artificiosa del normale e naturale afflusso di acqua nella fiumara Amendolea vieppiù aggravato dalla diminuzione del livello pluviometrico registrato dal 2015 per fattori siccitosi e che in previsione andranno aggravandosi per effetto del fenomeno della desertificazione;
3. **Di dare atto** che la situazione venutasi a creare non permette a questa amministrazione di svolgere il suo regolare e doveroso mandato statutario e legislativo;
4. **Di dare mandato** al Sindaco pro tempore ed agli uffici comunali, ciascuno per la parte di propria competenza, di intraprendere ogni iniziativa utile a rimuovere gli ostacoli, connessi con i fatti in premessa, che impediscono al Comune di procedere verso il suo ordinato sviluppo;
- 5) **Di trasmettere** la presente deliberazione alle seguenti Autorità presso le loro sedi istituzionali:
 - 1) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella persona del Ministro pro-tempore, via Cristoforo Colombo, 44 Cap 00147 Roma (IT)
 - 2) Regione Calabria
 - 3) Comune di Reggio Calabria
 - 4) Parco Aspromonte
 - 5) Città Metropolitana di Reggio Calabria
 - 6) Consorzio di Bonifica del basso Ionio Reggino
 - 7) Autorità di Bacino Distrettuale della Regione Calabria

Il Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Rosanna Grasso

Il Responsabile dell'Area Economica , ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA
Dott.ssa Manuela Falduto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to sig. Pietro Clemensi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Caterina Attinà

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica F.to Arch. Rosanna Grasso	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile F.to Dott.ssa. Manuela Falduto
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14/11/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 14/11/2018

L'addetto alla Pubblicazione
F.to 

**CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Condofuri li

F.to Avv. Caterina Attinà

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000

Data

L' addetto alla pubblicazione
F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

DATA _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Avv. Caterina Attinà

